

**Parti**

Ricorrente: B. Martens

Convenuti: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

**Dispositivo**

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.

(<sup>1</sup>) GU C 274 del 21.9.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Andre Lawrence Shepherd/  
Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-472/13) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Asilo — Direttiva 2004/83/CE —  
Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) — Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o  
apolidi, della qualifica di rifugiato — Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato —  
Atti di persecuzione — Sanzioni penali nei confronti di un militare degli Stati Uniti che ha rifiutato di  
prestare servizio in Iraq)*

(2015/C 138/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bayerisches Verwaltungsgericht München

**Parti**

Ricorrente: Andre Lawrence Shepherd

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

**Dispositivo**

1) Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta devono essere interpretate nel senso

— che esse riguardano tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di sostegno;

— che esse comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla preparazione o all'esecuzione degli stessi;

— che esse non riguardano esclusivamente le situazioni in cui è accertato che sono stati già commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato può dimostrare che esiste un'alta probabilità che siffatti crimini siano commessi;

- che la valutazione dei fatti spettante alle sole autorità nazionali, sotto il controllo del giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti;
  - che le circostanze che un intervento militare sia stato intrapreso in forza di un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso della comunità internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra devono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione spettante alle autorità nazionali;
  - che il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti, e che, di conseguenza, se quest'ultimo ha ommesso di ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, a meno che detto richiedente non dimostri che non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta.
- 2) Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale circostanza.

<sup>(1)</sup> GU C 336 del 16.11.2013.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica francese**

**(Causa C-479/13) <sup>(1)</sup>**

**(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Applicazione di un'aliquota ridotta — Fornitura di libri digitali o elettronici)**

(2015/C 138/09)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay et F. Dintilhac, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. — S. Pilczer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e M. J.-C. Halleux, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La Repubblica francese, avendo applicato un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE, del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112.